

La sicurezza a scuola, chi fa cosa?

Spesso non è chiara la distribuzione dei ruoli nella gestione della sicurezza nelle scuole. L'utenza e, a volte, anche i lavoratori non sempre sanno esattamente a chi rivolgersi per segnalare un problema o un fattore di rischio. Abbiamo elaborato un piccolo opuscolo, quattro pagine in formato A4, per aiutare chiunque voglia diffondere una maggiore conoscenza della distribuzione delle competenze.



La sicurezza a scuola

Come funziona la sicurezza nelle scuole: chi fa cosa?



La sicurezza sui luoghi di lavoro e, per estensione, nelle scuole, è regolamentata dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Il decreto citato prevede che il datore di lavoro metta in atto una serie di misure, elencate prevalentemente negli Artt. 15 e 18, allo scopo di garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

Le azioni per ridurre al massimo i rischi presenti e per la gestione di un'eventuale emergenza possono essere organizzative o strutturali e insieme vengono definite "Misure di Prevenzione e Protezione".

Tutte le responsabilità sono in capo al datore di lavoro in quanto è colui che esercita i poteri decisionali e di spesa, sebbene questo non escluda la responsabilità del lavoratore in caso di dolo o negligenza.




L'ANOMALIA DELLA SCUOLA

All'interno di questo breve quadro, però, la scuola costituisce un'eccezione:

Nella scuola pubblica il datore di lavoro, che coincide con la figura del Dirigente Scolastico, non ha potere di spesa: tutti gli interventi di manutenzione e adeguamento delle strutture e degli impianti spettano all'Ente proprietario, ovvero il Municipio per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e la Provincia (o le Città Metropolitane) per gli Istituti di Istruzione Superiore, come stabilito dall'art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23



SICUREZZA: COSA SI FA NELLA SCUOLA?



CHE COSA POSSONO FARE LE FAMIGLIE PER COOPERARE CON LA SCUOLA ALLA COMPLESSA GESTIONE DEI FATTORI DI RISCHIO?

COSA FA IL DIRIGENTE SCOLASTICO?

Nella complessa realtà socio-economica italiana, il dirigente scolastico e, di conseguenza, tutto il personale impiegato nella scuola, mettono in atto una serie di provvedimenti volti a eliminare o ridurre il più possibile i rischi presenti. Il dirigente, pertanto:

Mette frequentemente a conoscenza l'Ente competente degli adeguamenti e degli interventi di manutenzione necessari.

Nomina gli addetti e le squadre di emergenza.

Forma il personale con corsi generali e specifici.

Stabilisce le simulazioni delle emergenze (incendio, sisma) a scadenze regolari, secondo un piano di emergenza che viene periodicamente diffuso anche con lettura in classe.

Interviene sulle strutture segnalando i rischi, interdicendo gli spazi e i passaggi pericolosi.

CHE COSA FANNO I DOCENTI?

Seguono corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza.

Adeguano le attività didattiche alle specificità degli ambienti.

Adeguano le attività didattiche all'età scolare e alle capacità psicofisiche degli alunni.

Vigilano e sorvegliano.


Rivolgersi all'Ente competente per quanto riguarda strutture, impianti, arredi.

Adottare anche in famiglia comportamenti volti a instillare nei ragazzi la "Cultura della sicurezza"

Ridurre la diffusione del rischio biologico, ad es. tenendo i ragazzi a casa in caso di influenza.

Spiegare ai ragazzi che è fondamentale seguire l'insegnante e osservare quanto viene loro detto in caso di emergenza.

APPROFONDIMENTO: LE NOMINE



La normativa prevede un sistema di deleghe che il datore di lavoro mette in atto per assicurarsi le collaborazioni necessarie e indispensabili, tra cui la nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e delle squadre di emergenza, ovvero addetti al primo soccorso, addetti antincendio, addetti alla gestione delle emergenze:

LE FIGURE DELLA SICUREZZA

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art.2).

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza: è la persona eletta o designata dai lavoratori affinché li rappresenti per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Responsabile del S.P.P.: è il consulenti in possesso dei titoli di formazione previsti dalla normativa vigente, designato dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Affianca il datore di lavoro nella valutazione del rischio e nella gestione delle attività concernenti la sicurezza. Nelle scuole con meno di 200 dipendenti può essere lo stesso dirigente, purché abbia seguito il corso di formazione previsto.

Addetto al S.P.P.: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di Prevenzione e Protezione come elemento interno qualora l'RSPP fosse un consulente esterno.

Medico competente: Medico in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 38 Dlg.vo 81/08, nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria ove richiesta dalla normativa vigente.

Ci sono poi gli addetti antincendio, gli addetti al primo soccorso e gli addetti alle emergenze.

